

N. 00961/2016 REG.PROV.COLL.

N. 04674/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4674 del 2015, proposto da:
Vincenzo Gallo, rappresentato e difeso dall'avv. Renato Spadaro, con domicilio eletto presso Renato Spadaro in Napoli, Via dei Mille, 16;

contro

Il Commione Assegnazione Alloggi Erp; Istituto Autonomo Per Le Case Popolari della Provincia di Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Coppa, con domicilio eletto presso Cinzia Coppa in Napoli, Via D.Morelli,75 C/0 I.A.C.P.;

per l'annullamento

per l'annullamentodella comunicazione n.0029559 di occupazione abusiva dell'alloggio di ERP sito nel Comune di Torre Annunziata Rione GESCAL C.119 via Mameli n.8 is.Un.Sc.A int 1. emesso dall'IACP al Comune di Napoli il 14.07.2015, nonché del verbale di rigetto della richiesta di regolarizzazione locativa n. 169 del 30.06.2015 emesso dalla II Commissione Assegnazione Alloggi e di tutti gli altri atti connessi e consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto Autonomo Per Le Case Popolari della Provincia di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 il dott. Sergio Zeuli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 21 settembre 2015 e depositato il 30 settembre successivo, Vincenzo Gallo adiva questo Tribunale chiedendo l'annullamento del provvedimento meglio descritto in epigrafe, con il quale gli era stata comunicata dall'IACP, l'occupazione abusiva dell'immobile ERP sito nel comune di Torre Annunziata, Rione Gescal C.119 via Mameli 8, is. Un. Scala A int.1.

A tal proposito precisava di avere presentato istanza di regolarizzazione locativa ex L.R. n.1/12 che era stata respinta in quanto la di lei coniuge risultava proprietaria di altro alloggio sito in Pompei;

- nonostante le sue contestazioni, veniva emesso il provvedimento impugnato.

Tanto premesso, deduceva, avverso quest'ultimo, i seguenti vizi di illegittimità: a) violazione degli artt.7 e 8 L.241/90; b) violazione dell'art.2 L. Reg. n.18/97 in relazione all'art.1 bis comma 4 D.P.C.M. 242/01.

Si costituiva lo IACP, in via principale eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito, in subordine contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.

All'odierna udienza, dopo le conclusioni dei difensori, come da verbale, la causa veniva spedita in decisione.

DIRITTO

In via preliminare va accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, opposta dalla resistente. Invero, "Spetta al giudice ordinario, in applicazione delle regole generali sul riparto di giurisdizione, la definizione dell'azione proposta contro l'ordine di rilascio dell'immobile per occupazione senza valido titolo, reso ai sensi dell'art. 18, d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, ove l'occupante, contestando il diritto al rilascio azionato, faccia valere un proprio diritto soggettivo a mantenere il godimento dell'alloggio. "(ex multis, T.A.R. Campobasso, (Molise), sez. I, 24/05/2013, n. 340.

Ricorrono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Domenico Nappi, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/02/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)